



Centro Direzionale
viale A. Marchetti, 111
00148 Roma
Italia

Tel. +39 06 65621

Roma, 2 Dicembre 2008
Prot CS-471/08P

Spett.le
ANIMA
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
PER AZIONI
Via Brera, 18
20121 Milano

c.a. Consiglio di Amministrazione

p.c. Egr. Dott. Umberto Gentili
Egr. Dott.sa Luisa De Renzis
Giudici delegati per la procedura di
amministrazione straordinaria di
Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.
Alitalia Servizi S.p.A. - Alitalia Airport S.p.A.
Volare S.p.A. - Alitalia Express S.p.A.
Tribunale di Roma (Sez. Fallimentare)
Viale Giulio Cesare 54/B
00192 Roma

Egr. On. Dott. Claudio Scajola
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

Egr. Prof. Avv. Graziano Graziadei
Rappresentante comune degli obbligazionisti
di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.
e membro del Comitato dei Creditori
c/o Studio Legale Graziadei Ferreri
Via Gramsci, 54
00197 Roma

Egr. Prof. Avv. Andrea Monorchio
Presidente Comitato di Sorveglianza
Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.
Via Yser, 14
00198 Roma



Spett.^{le}
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETÀ E LA BORSA
Via G. B. Martini, 3
00198 Roma

c.a. Dott. Claudio Salini

Divisione Emittenti
Ufficio Strumenti Rappresentativi
di Capitale

c.a. Egr. Dott. Angelo Apponi

Divisione Mercati
Ufficio Informazione Mercati

c.a. Dott. Paolo Marchionni

Divisione Relazioni Esterne
Ufficio Esposti

Spett.^{le}
C.A.I. COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.
Via Camperio 9
20123 Milano

c.a. Egr. Ing. Rocco Sabelli

Spett.^{le}
Taylor-Wessing
Monitoring trustee
Koenigsaflee 92 A
D 40212 - Duesseldorf

Egregi Signori,

facciamo riferimento *(a)* alla Vostra lettera del 13 novembre u.s., con la quale avete rilevato taluni asseriti profili di criticità dell'offerta vincolante presentata dalla CAI - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ("CAI") in data 31 ottobre u.s. - poi ripresentata in data 19 novembre 2008 ed accettata in data 20 novembre 2008 da Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s. e dalle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria (l'"Offerta") - in relazione ad una supposta violazione della *par condicio creditorum* per effetto dei prospettati accolti liberatori da parte di CAI di alcune posizioni debitorie di Alitalia; e *(b)* alla Vostra lettera del 27 novembre u.s. con la quale avete lamentato talune carenze informative con particolare riguardo al tema dei menzionati accolti liberatori da parte di CAI.

Con riferimento a quanto precede, si evidenzia, anche alla luce delle verifiche effettuate dal Comitato di Sorveglianza e delle autorizzazioni ricevute dalle competenti Autorità, l'assoluta insussistenza di alcuna alterazione della graduazione dei crediti o pretesa violazione della *par condicio creditorum*.

Vero è, infatti, che per quanto concerne il Gruppo Alitalia le finalità della procedura sono realizzate mediante il "*Programma di cessione dei complessi di beni e contratti*", previsto



dall'art. 27, comma 2, lett. b.bis) del dlgs. n. 270 del 1999, così come modificato dalla legge n. 166 del 2008.

Coerentemente e in attuazione di quanto previsto nel predetto Programma - che, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, è stato approvato il 19 novembre c.a. dal Ministero dello Sviluppo economico - ad essere trasferiti all'acquirente sono rapporti giuridici e, segnatamente, contratti, con le relative posizioni attive e passive, tutti connessi all'attività di volo.

Ne deriva che l'acquirente non assume alcun debito dei venditori, fatta eccezione esclusivamente per (a) i debiti relativi a taluni specifici contratti trasferiti e (b) i debiti derivanti dai contratti di finanziamento ipotecario, che sono oggetto di accollo liberatorio¹ ai termini e condizioni previsti dall'Offerta.

A tal proposito si evidenzia quanto segue:

- a) per quanto riguarda i contratti oggetto di trasferimento a CAI, deve rilevarsi che gli stessi sono stati individuati tra i contratti necessari ad assicurare la prosecuzione senza interruzioni del servizio pubblico di trasporto aereo, che, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 166 del 2008 e dal D.P.C.M. 29 agosto 2008, rappresenta la primaria finalità della procedura di amministrazione straordinaria del gruppo Alitalia.

Ad essere trasferiti all'acquirente, pertanto, sono essenzialmente i contratti che risultano funzionali, come previsto dalla legge, a consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del pubblico servizio di trasporto aereo. Tenuto conto di quanto prescritto dal D.P.C.M. 29 agosto 2008, la Procedura, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 270 del 1999, ha esercitato la sua facoltà di subentro in detti contratti con tutti gli effetti di legge, prevedendosi altresì il relativo trasferimento all'acquirente. Evidente conseguenza di detto subentro, è l'assunzione da parte della Procedura, quali debiti in c.d. prededuzione, degli obblighi derivanti dai medesimi contratti, anche qualora i crediti si riferiscano a prestazioni rese anteriormente alla data di apertura della procedura nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (cfr. artt. 72 e 74 l. fall., richiamati dall'art. 51, 1° comma, D. Lgs. n. 270 del 1999).

In considerazione di quanto precede, i debiti inerenti ai contratti trasferiti a CAI, derivando da contratti nei quali la Procedura subentra, sono qualificabili quali "debiti di massa" da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 111, 1° comma, n. 1), l. fall. a prescindere dall'originaria loro eventuale qualificazione alla stregua di debiti "chirografari", ed il relativo accollo (liberatorio) da parte dell'acquirente (CAI) non altera in alcun modo la *par condicio creditorum*, posto che i debiti in questione già dovrebbero essere soddisfatti in via preferenziale nell'ambito del riparto dell'attivo ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

- b) Per quanto concerne i contratti di finanziamento ipotecario, deve rilevarsi che l'ipotesi paventata nella Vostra corrispondenza (e cioè che il valore degli aeromobili oggetto di garanzia risulti inferiore al valore del finanziamento

¹ E' al riguardo pacifica la liceità dell'utilizzo, quale modalità di pagamento nell'ambito di una vendita concorsuale, dell'accollo di debiti gravanti sul venditore insolvente, con l'assenso del creditore. Tale prassi trova, peraltro, conferma nell'ordinamento positivo, sia in materia di esecuzione forzata (cfr. artt. 508 e 585, 2° comma, cod. proc. civ.), sia, per quanto qui più specificamente interessa, in materia concorsuale, disponendo l'art. 105, u.c., l. fall. che "il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti".



ipotecario oggetto di acollo) risulta insussistente in fatto e in diritto. A questo riguardo si evidenzia che, in base alle perizie a disposizione della Procedura ed alla luce dello specifico corrispettivo offerto da CAI per i beni in questione, il valore degli aeromobili oggetto di garanzia risulta, sia complessivamente che per singolo aereo, superiore al valore del finanziamento ipotecario che CAI di volta in volta si accolla. E', pertanto, da escludersi il paventato rischio di alterazione della *par condicio creditorum*.

La Procedura, dopo averne accertata la congruenza rispetto alle stime delle perizie in suo possesso, ha richiesto all'acquirente l'espressa indicazione del valore e delle modalità di pagamento di ciascun bene oggetto di ipoteca, pegno o privilegio speciale al fine di (a) tenere, in ossequio all'art. 111-ter, 3° comma, l. fall., un conto autonomo delle vendite dei singoli beni oggetto di garanzia, con analitica indicazione delle relative entrate e delle uscite, e, conseguentemente; e (b) verificare la capienza della garanzia rispetto all'importo del prezzo offerto per il singolo bene.

* * * * *

Con riferimento alle ulteriori richieste di informazioni contenute nella Vostra lettera del 27 novembre u.s., si evidenzia che il Commissario Straordinario ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma il "*Programma di cessione dei complessi di beni e contratti*" delle imprese del Gruppo Alitalia in a.s., con i relativi allegati (tra cui l'Offerta), ritenendo nel contempo necessario formulare istanza affinché non venisse disposta la divulgazione di alcune parti di detto programma (ivi incluse le valutazioni e perizie a disposizione della procedura e la documentazione relativa all'Offerta di CAI) ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 59, comma 1, della legge n. 270 del 1999 al fine di evitare che la divulgazione di talune informazioni contenute nel programma (e nell'Offerta) potesse pregiudicarne in qualche modo l'attuazione.

Tenuto conto che l'istanza è stata accolta da parte del Tribunale, si ritiene di non poter fornire gli ulteriori chiarimenti rispetto alle richieste di informazioni di cui alla Vostra citata lettera del 27 novembre u.s. che afferiscono alle parti del programma per i quali è stata disposta la secretazione.

Ciò anche nel rispetto di quanto richiesto dalla CONSOB con nota del 4 novembre u.s., la quale ha precisato che Alitalia è soggetta agli obblighi informativi gravanti sulle quotate "*ad esclusione di quelli incompatibili con la procedura di amministrazione straordinaria alla quale è sottoposta*".

Confidando di aver fornito un adeguato ed esaustivo riscontro ai Vostri dubbi, si porgono cordiali saluti

Il Commissario Straordinario

Prof. Avv. Augusto Fantozzi

